

Codice A1618A

D.D. 29 dicembre 2022, n. 882

L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di impianto di un nuovo vigneto nel Comune di Serravalle Langhe, località Leprato - Proponente: Pilone nei Rivetti S.s.a. (P. IVA 03767180049).



ATTO DD 882/A1618A/2022

DEL 29/12/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di impianto di un nuovo vigneto nel Comune di Serravalle Langhe, località Leprato - Proponente: Pilone nei Rivetti S.s.a. (P. IVA 03767180049).

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 07/10/2022 (ns. Prot. n. 121578) per tramite del SUAP dell'Unione Montana Alta Langa, la ditta Pilone nei Rivetti S.s.a. (P. IVA 03767180049), nella persona del rappresentante legale Balarello Gilberto, ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di Serravalle Langhe, loc. Leprato, in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici;

- l'intervento è finalizzato all'impianto di un vigneto e interessa i terreni censiti al NCT in Comune di Serravalle Langhe, F. 6, mappali 263, 264, 268, 271, 275, 276, 277, 278, 436, 662, 749, 750, 752, 754, 755, 756;

- l'intervento comporta una trasformazione / modificazione del suolo su una superficie complessiva di 26.030 mq, di cui 6.173 mq sottoposti a Vincolo idrogeologico (tutti non boscati), con movimenti terra (scavi più riporti) per complessivi 820 mc, di cui 720 mc sottoposti a vincolo idrogeologico;

- in allegato all'istanza è pervenuta la seguente documentazione:

- > relazione tecnica
- > relazione geologico-geotecnica
- > planimetrie, profili e sezioni di progetto
- > documentazione fotografica
- > documentazione comprovante il pagamento delle spese di istruttoria

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r.

45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 24/11/2022 (ns. Prot. n. 145674) è pervenuto al Settore scrivente il parere geologico favorevole da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel quale si precisa che: in sede di sopralluogo non sono stati riscontrati indizi di dissesto, sebbene nella cartografia PAI sia indicata un'ampia frana quiescente in corrispondenza dell'area di intervento, e si ritiene pertanto che i lavori in progetto siano compatibili con l'attuale assetto idrogeologico del versante; vengono fornite inoltre specifiche prescrizioni che verranno riportate più avanti nel dispositivo della presente Determinazione;

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che i lavori previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere geologico;

- vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- l'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata.

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti in parte a causa di problemi in via di risoluzione connessi alla riorganizzazione delle strutture regionali in corso, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021.

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;

- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018 n. 34;

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, la ditta Pilone nei Rivetti S.s.a. (P. IVA 03767180049), nella persona del rappresentante legale Balarello Gilberto, ad effettuare movimenti terra volti a realizzare l'impianto di un vigneto nei terreni censiti al NCT in Comune di Serravalle Langhe, F. 6, mappali 263, 264, 268, 271, 275, 276, 277, 278, 436, 662, 749, 750, 752, 754, 755, 756 in località Leprato, su una superficie di complessivi 26.030 mq, di cui 6.173 mq sottoposti a Vincolo idrogeologico (tutti non boscati), con movimenti terra (scavi più riporti) per complessivi 820 mc, di cui 720 mc sottoposti a Vincolo idrogeologico, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che si conserva agli atti fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito impartite.

Prescrizioni specifiche di carattere geologico riportate nel relativo parere:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;
3. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee;
4. dovrà essere controllata anche nel tempo la corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità, monitorando il corretto deflusso delle acque e ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare dissesti sul versante;
5. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
6. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area.

Prescrizioni di carattere generale:

1. l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente terre e rocce da scavo;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
3. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a regola d'arte;
4. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo e

prevedendone adeguate azioni antierosive;

5. tutti gli scavi devono essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;

6. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;

7. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

8. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

9. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

11. i lavori dovranno essere eseguiti **entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni per cause di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

L'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, ed alla Stazione Carabinieri-Forestale di Cortemilia dovranno pervenire la *comunicazione di inizio lavori* e successivamente la *relazione di fine lavori* volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale sia prevista dalla normativa vigente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE

(A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo